



Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)  
Direzione generale economia circolare (EC)  
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Alla cortese attenzione  
del Capo Dipartimento, Ing. Laura D'Aprile  
del Direttore Generale EC, Ing. Silvia Grandi  
del Direttore Generale VA, Arch. Gianluigi Nocco

ROMA

A mezzo Pec:  
[Diss@Pec.Mite.Gov.it](mailto:Diss@Pec.Mite.Gov.it)  
[EC@Pec.Mite.Gov.it](mailto:EC@Pec.Mite.Gov.it)  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Roma, 14 giugno 2023

**Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.**

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, relativo all'**applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. 152/2006.**

In particolare, con il presente interpello si chiede di chiarire se l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un'attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza - o ha intenzione di utilizzare - direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l'ottenimento di "un rifiuto che ha cessato di essere tale" (End of Waste), ma la produzione di un bene finale.

Se dovesse essere applicato l'art. 184-ter a questa fattispecie, le **attività industriali di produzione di beni che utilizzano nei loro processi produttivi anche alcune materie prime costituite da rifiuti verrebbero equiparate alle attività economiche volte al recupero dei rifiuti per l'ottenimento di "un rifiuto che ha cessato di essere tale"** e ciò solo in funzione dell'inserimento nel ciclo produttivo dell'industria anche di materiali classificati come rifiuti.

./..

**CONFINDUSTRIA**

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

[confindustria@confindustria.it](mailto:confindustria@confindustria.it)

[www.confindustria.it](http://www.confindustria.it) - codice fiscale 80017770589

A questo proposito, si evidenzia che al capitolo 2 *“Inquadramento normativo”* delle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) per l’applicazione della disciplina End of Waste del 2022, è presente un passaggio che porta a tenere ben

distinte le attività rivolte al **recupero di rifiuti per l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale”** da quelle finalizzate alla vera e propria **produzione di beni attraverso un processo manifatturiero**. Si legge, infatti, al punto 2.1.1: ***“Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti, bensì la produzione di un bene”***.

Pertanto, sulla base di questo richiamo, si ritiene che per gli impianti industriali soggetti ad AIA che, nell’esitare un bene finale, utilizzano nel loro ciclo produttivo anche rifiuti, **non debba applicarsi quanto previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006**. Le stesse linee guida, infatti, sembrano chiarire, correttamente, che **per determinate tipologie di recupero dei rifiuti possano essere individuate e applicate procedure differenti da quelle End of Waste**. Questo perché il recupero non è finalizzato a verificare/garantire che il materiale in uscita abbia le corrette caratteristiche merceologiche e ambientali per poter essere classificato come “rifiuto che ha cessato di essere tale”, ma dà origine a un bene finale intrinsecamente differente da quello in ingresso. È evidente in questo caso che il bene finale prodotto in nessun modo può essere considerato “un rifiuto che ha cessato di essere tale”.

**In conclusione, a nostro avviso, l’art. 184-ter non è da applicarsi agli impianti industriali che svolgono un’attività manifatturiera destinata alla produzione di un bene finale e sono autorizzati in AIA ad utilizzare direttamente nel processo anche rifiuti, unitamente ad altre materie prime. Tali impianti dovranno applicare la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e le relative prescrizioni, comprensive di quelle relative alla gestione dei rifiuti in ingresso al processo.**

È, inoltre, di fondamentale importanza chiarire che, qualora l’operazione di recupero del rifiuto in questione non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, gli impianti potranno applicare la **procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006**, e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, **previa comunicazione da inoltrare all’autorità ambientale competente (AC)**.

La disposizione citata, infatti, espressamente dispone che *“Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti*

*industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. **In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione**".*

In applicazione di questa disposizione, quindi, decorsi 45 giorni dalla comunicazione all'autorità ambientale competente, lo stabilimento autorizzato AIA potrà utilizzare i rifiuti della lista verde specificati nella comunicazione e tali rifiuti saranno assoggettati unicamente al rispetto delle norme riguardanti il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione, dunque: il trasporto dei rifiuti agli stabilimenti AIA sarà effettuato da trasportatori qualificati, i quali, nella compilazione del relativo formulario, faranno riferimento ai Decreti AIA e/o alla comunicazione inviata all'Autorità competente ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies e al pertinente codice di destino del rifiuto, individuato nell'ambito delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e le materie prime costituite da rifiuti potranno essere gestite unitamente con le altre materie prime, sia in termini di stoccaggio e movimentazione che in relazione ai processi di trattamento e lavorazione volti alla produzione dei beni oggetto dell'attività dello stabilimento.

In conclusione, quindi, anche nel caso di un **impianto industriale che svolge un'attività manifatturiera destinata alla produzione di un bene finale e autorizzato in AIA ad utilizzare in ingresso la sola materia prima, che integra nel processo produttivo un rifiuto incluso in Lista Verde non richiamato nelle prescrizioni AIA**, a nostro avviso, **non è da applicarsi l'art. 184-ter**. Tali impianti dovranno applicare **la procedura semplificata di cui all'art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006**.

Sulla base di queste considerazioni, al fine di garantire la necessaria chiarezza agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello, di confermare la correttezza della lettura normativa prospettata.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesca Mariotti

